

**Ente Erogatore** Sardegna

---

**Data di pubblicazione** 29/11/1979

---

**Oggetto** L.R. 23 novembre 1979, n. 60.  
Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici.

---

**Obiettivo** L'Amministrazione regionale interviene per la concessione di mutui relativi all'acquisto di fondi rustici allo scopo di consentire la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice.  
A tal fine istituisce un «Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice».

---

**Beneficiari** I mutui possono essere concessi, secondo criteri ed un ordine di preferenza prestabiliti, a:

- imprenditori agricoli a titolo principale;
- altri lavoratori manuali della terra;
- cooperative agricole di giovani disoccupati (L. 285/1975 e L.R. 50/1978);
- giovani comunque associati di cui all'art. 7, secondo comma, della L.R.50/1978;
- cooperative, purché tutti i soci possiedano individualmente i requisiti per l'acquisto; i due terzi dei soci devono essere al di sotto dei 50 anni.

I richiedenti non devono aver superato, al momento della presentazione della domanda, l'età di 50 anni (in casi particolari, tale limite può essere elevato fino a 60 anni); inoltre, devono dedicare all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavarne non meno dei due terzi del proprio reddito globale.

---

**Azioni** La Regione finanzia l'acquisto di fondi rustici per formare o ampliare la proprietà terriera fino al raggiungimento della dimensione aziendale ottimale.

---

**Spese ammissibili** I mutui hanno durata massima di 20 anni e possono essere concessi nelle seguenti percentuali:

- a) 90% per le aziende singole;
- b) 95% per le cooperative agricole;
- c) 100% per le cooperative che comprendono categorie di persone specificate dalla L.R. 60/1979.

L'importo massimo concedibile è fissato in:

- a) 100 milioni di Lire per le aziende agricole;
- b) 400 milioni di Lire per le cooperative agricole, con un'integrazione di 20 milioni di Lire per ogni socio oltre il nono.

I fondi sono anche destinati a fornire un compenso a copertura delle spese anche contrattuali, degli oneri e dei rischi sostenuti dagli istituti di credito convenzionati.

---

**Procedure** Le domande di concessione del mutuo vanno indirizzate contestualmente:

- 1) all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ;
  - 2) all'Istituto di credito prescelto.
- Se i fondi ricadono nell'ambito di più province, la competenza è attribuita in base alla maggiore estensione.

---

**Data scadenza**

---

**Scadenza**

---

**Fonte normativa** Bollettino Ufficiale Regione autonoma della Sardegna

---

**Riferimenti normativi** L.R. 23 novembre 1979, n. 60 (B.U. 50/1979).

**Modulistica**

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**

Istituti di credito convenzionati con il Ministero delle Attività produttive

Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio (I.P.A.)